



PONTIFICIA UNIVERSITAS SANCTÆ CRUCIS
FACULTAS IURIS CANONICI

Maria Antonietta CATANIA

LE LEGISLAZIONI CIVILI SULLE UNIONI DI FATTO:
VALUTAZIONE CANONICA

Thesis ad Doctoratum in Iure Canonico

Totaliter edita

Romæ, 2021

Vidimus et adprobavimus ad normam statutorum

Prof. Dr. Pablo Gefaell

Prof. Dr. Miguel Ángel Ortiz

Imprimi potest

Prof. Dr. Jesús Miñambres

Decano della Facoltà di Diritto Canonico

Dr. Manuel Miedes

Segretario Generale

Roma, 16 – III – 2021

Prot. n° 272/2021

Imprimatur

Con approvazione ecclesiastica

Mons. Giuseppe Tonello,

Cancelliere

Vicariato di Roma

Roma, 28 maggio 2021

MARIA ANTONIETTA CATANIA

**LE LEGISLAZIONI
CIVILI SULLE
UNIONI DI FATTO
VALUTAZIONE CANONICA**





©

ISBN
979-12-5994-527-3

PRIMA EDIZIONE
ROMA DICEMBRE 2021

*A Tiziano
e alla sua voglia di insegnare agli amici
a tirare fuori il meglio di sé.*

INDICE

9	<i>Introduzione</i>
15	Capitolo 1 <i>La dimensione antropologica del matrimonio</i>
79	Capitolo 2 <i>La legge italiana sulle unioni di fatto confronto con le leggi europee vigenti</i>
119	Capitolo 3 <i>Il matrimonio civile dei cattolici e le unioni di fatto</i>
153	<i>Conclusioni</i>
159	<i>Abbreviazioni</i>
161	<i>Bibliografia</i>

INTRODUZIONE

L'obiettivo della tesi non era chiaro all'inizio della ricerca. Ero molto grata al Relatore per aver individuato un tema per me di grande interesse personale e professionale per l'evidente sua attualità.

All'inizio, dunque, ho avviato il lavoro in un'ottica di approfondimento delle attuali legislazioni europee in materia di regolamentazione delle unioni di fatto, con l'intento di verificare in che tipo di rapporto e su quale piano potessero essere poste rispetto agli insegnamenti della Chiesa sul matrimonio.

In realtà, l'approfondimento e la ricerca mi hanno consentito di individuare il fulcro della tesi da difendere e cioè che, al di fuori del matrimonio, altro non alloggia se non la volontà di soddisfare un bisogno di approvazione ed il desiderio di autodeterminarsi e di scegliere al di fuori di schemi precostituiti, pur in presenza, come si vedrà, dei rimedi offerti dall'ordinamento canonico.

L'analisi, dunque, è partita con lo studio della dimensione antropologica e giuridica del matrimonio.

Nel primo capitolo, infatti, prendendo le mosse dalle parole pronunciate da Benedetto XVI nel suo *Discorso alla Rota Romana* il 27.1.2007, per cui al matrimonio compete un'indole naturalmente giuridica per la sua «appartenenza per natura all'ambito della giustizia nelle relazioni interpersonali», tenterò di dimostrare come il diritto si intrecci realmente con la vita e con l'amore, come suo intrinseco dover essere, nell'instaurarsi della comunità della vita coniugale. Il *focus* del

primo capitolo sarà quello di approfondire, da un lato, i diversi livelli sui quali si sviluppa la posizione della Chiesa sul matrimonio: quello ontologico, quello teologico e quello antropologico-giuridico, dall'altro quello di portare in evidenza la differente impostazione e prospettiva della legge canonica rispetto alle legislazioni civilistiche.

La prima, infatti, tende a riconoscere delle regole che rispecchiano l'essenza stessa del matrimonio, trasfondendo, di fatto, sul piano giuridico ciò che è già scritto ed insito nella natura "giusta" delle cose; le seconde, viceversa, tendono generalmente a disciplinare un diritto alla libertà nell'esercizio della sessualità ed i rapporti patrimoniali tra le parti.

Il secondo capitolo, dunque, avrà ad oggetto l'esame delle attuali legislazioni europee, in continuità con il *focus* del primo capitolo, passando, ove possibile, attraverso l'esame dei distinti *iter* ideologici e formativi delle stesse.

Il terzo capitolo affronterà lo studio sulla forma, anche in relazione ai matrimoni canonici celebrati dopo una previa celebrazione civile, per concludersi, poi, con l'approfondimento della dottrina e della pastorale sulla possibilità di regolarizzare le posizioni di quei fedeli che si trovino incolpevolmente, in situazioni di irregolarità.

Il tema del riconoscimento delle unioni di fatto prende origine dalla questione dell'esistenza o meno di una legge morale iscritta nella natura umana. Si tratta di stabilire se abbia prevalenza l'autodeterminazione delle coppie nella natura dei rapporti o se esista una legge iscritta nella natura umana tale da determinare il paradigma della relazione uomo-donna.

Nella prima ipotesi, l'istituto del matrimonio degraderebbe a mera convenzione liberamente modificabile per volontà delle parti; nella seconda, al contrario, rappresenterebbe l'espressione di una legge appartenente alla natura dell'essere umano e costituirebbe l'attuazione di un rapporto atto a garantire un'autentica e completa realizzazione del legame coniugale.

Il lavoro, dunque, partendo da queste premesse e dall'esame delle differenze essenziali tra il matrimonio e le unioni di fatto, si pre-

figge di chiarire quale sia oggi la posizione della Chiesa rispetto a tali situazioni, risultando come non esclusiva aprioristicamente dalla comunione di quei fedeli che versino in situazioni di incolpevole irregolarità, ma di misericordiosa comprensione, di supporto nel cammino di santificazione ed ove possibile, attraverso la regolarizzazione, caso per caso.

CAPITOLO 1

LA DIMENSIONE ANTROPOLOGICA DEL MATRIMONIO CONFRONTO CON LE UNIONI DI FATTO. IL MAGISTERO

Premessa

In questo capitolo cercheremo di indagare il contenuto antropologico del matrimonio, sia sotto un profilo preliminarmente naturale, confrontandolo con quello delle unioni di fatto, evidenziando ed analizzando i diritti che si intendono proteggere, in entrambe le ipotesi, che sotto il profilo propriamente giuridico.

Come ha, sapientemente, sintetizzato Benedetto XVI nel suo *Discorso alla Rota Romana* del 27.1.2007⁽¹⁾: «la tradizione della

(1) Benedetto XVI, *Discorso alla Rota Romana* del 27.1.2007 (fonte: www.vatican.va, <https://goo.gl/escGMc>, visitato il 24.6.2017): «[...] La verità antropologica e salvifica del matrimonio – anche nella sua dimensione giuridica – viene presentata già nella Sacra Scrittura. La risposta di Gesù a quei farisei che gli chiedevano il suo parere circa la liceità del ripudio è ben nota: “Non avete letto che il Creatore da principio li creò maschio e femmina e disse: Per questo l’uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie e i due saranno una carne sola? Così che non sono più due, ma una carne sola. Quello dunque che Dio ha congiunto, l’uomo non lo separi” (Mt 19,4-6). Le citazioni della Genesi (1,27; 2,24) ripropongono la verità matrimoniale del “principio”, quella verità la cui pienezza si trova in rapporto all’unione di Cristo con la Chiesa (cfr. Ef 5, 30-31), e che è stata oggetto di così ampie e profonde riflessioni da parte del Papa Giovanni Paolo II nei suoi cicli di catechesi sull’amore umano nel disegno divino. A partire da questa unità duale della coppia umana si può elaborare un’autentica antropologia giuridica del matrimonio. In tal senso, sono particolarmente illuminanti le parole conclusive di Gesù: “Quello dunque che Dio ha con-

giunto, l'uomo non lo separi". Ogni matrimonio è certamente frutto del libero consenso dell'uomo e della donna, ma la loro libertà traduce in atto la capacità naturale inerente alla loro mascolinità e femminilità. L'unione avviene in virtù del disegno di Dio stesso, che li ha creati maschio e femmina e dà loro il potere di unire per sempre quelle dimensioni naturali e complementari delle loro persone. L'indissolubilità del matrimonio non deriva dall'impegno definitivo dei contraenti, ma è intrinseca alla natura del "potente legame stabilito dal Creatore" (Giovanni Paolo II, Catechesi del 21 novembre 1979, n. 2). I contraenti si devono impegnare definitivamente proprio perché il matrimonio è tale nel disegno della creazione e della redenzione. E la giuridicità essenziale del matrimonio risiede proprio in questo legame, che per l'uomo e la donna rappresenta un'esigenza di giustizia e di amore a cui, per il loro bene e per quello di tutti, essi non si possono sottrarre senza contraddire ciò che Dio stesso ha fatto in loro.

Occorre approfondire quest'aspetto, non solo in considerazione del vostro ruolo di canonisti, ma anche perché la comprensione complessiva dell'istituto matrimoniale non può non includere anche la chiarezza circa la sua dimensione giuridica. Tuttavia, le concezioni circa la natura di tale rapporto possono divergere in maniera radicale. Per il positivismo, la giuridicità del rapporto coniugale sarebbe unicamente il risultato dell'applicazione di una norma umana formalmente valida ed efficace. In questo modo, la realtà umana della vita e dell'amore coniugale rimane estrinseca all'istituzione "giuridica" del matrimonio. Si crea uno iato tra diritto ed esistenza umana che nega radicalmente la possibilità di una fondazione antropologica del diritto.

Del tutto diversa è la via tradizionale della Chiesa nella comprensione della dimensione giuridica dell'unione coniugale, sulla scia degli insegnamenti di Gesù, degli Apostoli e dei Santi Padri. Sant'Agostino, ad esempio, citando San Paolo afferma con forza: "Cui fidei [coniugali] tantum iuris tribuit Apostolus, ut eam potestatem appellaret, dicens: Mulier non habet potestatem corporis sui, sed vir; similiter autem et vir non habet potestatem corporis sui, sed mulier (1 Cor 7,4)" (De bono coniugali, 4,4). San Paolo che così profondamente espone nella Lettera agli Efesini il "mysterion mega" dell'amore coniugale in rapporto all'unione di Cristo con la Chiesa (5,22-31), non esita ad applicare al matrimonio i termini più forti del diritto per designare il vincolo giuridico con cui sono uniti i coniugi fra loro, nella loro dimensione sessuale. Così pure, per Sant'Agostino, la giuridicità è essenziale in ciascuno dei tre beni (proles, fides, sacramentum), che costituiscono i cardini della sua esposizione dottrinale sul matrimonio.

Di fronte alla relativizzazione soggettivistica e libertaria dell'esperienza sessuale, la tradizione della Chiesa afferma con chiarezza l'indole naturalmente giuridica del matrimonio, cioè la sua appartenenza per natura all'ambito della giustizia nelle relazioni interpersonali. In quest'ottica, il diritto s'intreccia davvero con la vita e con l'amore come un suo intrinseco dover essere. Perciò, come ho scritto nella mia prima Enciclica, "in un orientamento fondato nella creazione, l'eros rimanda l'uomo al matrimonio, a un legame caratterizzato da unicità e definitività; così, e solo così, si realizza la sua intima destinazione" (Deus caritas est, 11). Amore e diritto possono così unirsi fino al punto da far sì che marito e moglie si debbano a vicenda l'amore che spontaneamente si vo-

Chiesa afferma con chiarezza l'indole naturalmente giuridica del matrimonio, cioè la sua appartenenza per natura all'ambito della giustizia nelle relazioni interpersonali. In quest'ottica, il diritto s'intreccia davvero con la vita e con l'amore, come un suo intrinseco dover essere».

Come è stato autorevolmente evidenziato⁽²⁾, in questo suo secondo discorso alla Rota Romana, Benedetto XVI evidenzia «uno stretto rapporto tra verità e dimensione giuridica» del matrimonio nonché la loro inseparabilità. «Inseparabilità che non viene mostrata come fosse un'affermazione teorica, bensì come la correlazione, riscontrabile nella realtà tra verità sull'identità personale di ogni

gliono: l'amore è in essi il frutto del loro libero volere il bene dell'altro e dei figli; il che, del resto, è anche esigenza dell'amore verso il proprio vero bene.

L'intero operato della Chiesa e dei fedeli in campo familiare deve fondarsi su questa verità circa il matrimonio e la sua intrinseca dimensione giuridica. Ciò nonostante, come ricorda-vo prima, la mentalità relativistica, in forme più o meno aperte o subdole, può insinuarsi anche nella comunità ecclesiale. Voi siete ben consapevoli dell'attualità di questo rischio, che si manifesta a volte in una distorta interpretazione delle norme canoniche vigenti. A questa tendenza occorre reagire con coraggio e fiducia, applicando costantemente l'ermeneutica del rinnovamento nella continuità e non lasciandosi sedurre da vie interpretative che implicano una rottura con la tradizione della Chiesa. Queste vie si allontanano dalla vera essenza del matrimonio nonché dalla sua intrinseca dimensione giuridica e, sotto svariati nomi più o meno attraenti, cercano di dissimulare una contraffazione della realtà coniugale. Si arriva così a sostenere che niente sarebbe giusto o ingiusto nelle relazioni di coppia, ma unicamente rispondente o no alla realizzazione delle aspirazioni soggettive di ciascuna delle parti. In quest'ottica l'idea del "matrimonio in facto esse" oscilla tra relazione meramente fattuale e facciata giuridico-positivista, trascurando la sua essenza di vincolo intrinseco di giustizia tra le persone dell'uomo e della donna. Il contributo dei tribunali ecclesiastici al superamento della crisi di senso sul matrimonio, nella Chiesa e nella società civile, potrebbe sembrare ad alcuni piuttosto secondario e di retroguardia. Tuttavia, proprio perché il matrimonio ha una dimensione intrinsecamente giuridica, l'essere saggi e convinti servitori della giustizia in questo delicato ed importantissimo campo ha un valore di testimonianza molto significativo e di grande sostegno per tutti. Voi, cari Prelati Uditori, siete impegnati su un fronte nel quale la responsabilità per la verità si fa sentire in modo speciale ai nostri tempi. Rimanendo fedeli al vostro compito, fate sì che la vostra azione s'inserisca armonicamente in una globale riscoperta della bellezza di quella "verità sul matrimonio" – la verità del "principio" – che Gesù ci ha pienamente insegnato e che lo Spirito Santo ci ricorda continuamente nell'oggi della Chiesa".

(2) F. Puig, *Ius Ecclesiae*, XIX, 2007, vol. 2, p. 490.

coniuge e la qualità giuridica dei singoli matrimoni, cioè la loro validità o nullità”. Quanto affermato dal Papa mira anche a contrastare quella convinzione secondo cui il bene pastorale delle persone in situazioni di matrimoni irregolari esigerebbe una specie di loro regolarizzazione a prescindere dalla validità o nullità del matrimonio stesso.

Al contrario, dunque, Benedetto XVI afferma che la verità «dell’essere coniuge» non vada «separata dalla realtà dell’unione matrimoniale che, dunque, nasce e continua ad esistere come matrimonio valido, oppure non esiste». Ciò in quanto «l’intrinseca ed essenziale valenza giuridica del matrimonio, per il fatto di accordarsi con l’essere personale dell’uomo o della donna è oggetto» di quella che viene definita dal Benedetto XVI come «la retta ragione», con tale intendendosi quell’unione tra ragione e fede, che, sola, consente di superare la «limitazione auto decretata della ragione a ciò che è verificabile nell’esperimento [...] Infatti, solo dopo il superamento di quell’auto-limitazione nell’ambito del diritto che si esprime in modo paradigmatico nelle diverse forme di positivismo giuridico, si è in condizioni di raggiungere il livello degli argomenti che vengono presentati nel *Discorso* [...] Questa retta ragione deve cercare di discernere, al di là delle opinioni e delle correnti di pensiero, ciò che è giusto, il diritto in se stesso, ciò che è conforme all’esigenza interna dell’essere umano di tutti i luoghi e che lo distingue da ciò che è distruttivo dell’uomo. L’affermazione sulla competenza della *recta ratio* per l’elaborazione e la strutturazione del diritto si basa su una convinzione che il Cardinale Ratzinger aveva formulato in questi termini⁽³⁾: “Compito della Chiesa e della fede è contribuire alla sanità della *ratio* e per mezzo della giusta educazione dell’uomo conservare alla sua ragione la capacità di vedere e di percepire”⁽⁴⁾.

(3) F. Puig, *Ius Ecclesiae*, XIX, 2007, vol. 2, p. 493.

(4) Benedetto XVI, *Discorso* cit., n. 4.

1.1. La dimensione antropologica e giuridica del matrimonio

1.1.1. La dimensione naturale del matrimonio. Considerazioni antropologiche filosofico-giuridiche

Va premesso, per onestà scientifica, che non in tutte le parti del mondo i sistemi familiari o meglio parentali si fondano sul matrimonio, inteso come unione esclusiva tra un uomo ed una donna, caratterizzata da un progetto di vita comune e dalla nascita dei figli⁽⁵⁾.

Un breve cenno merita di per sé la scienza stessa dell'antropologia culturale, che, in modo estremamente sintetico possiamo definire come quella scienza che studia gli esseri umani appartenenti ad ogni tempo e ad ogni luogo, ovunque essi si trovino o vivano; è l'esplorazione del-

(5) In questa prima parte del capitolo, l'analisi si sviluppa attraverso il confronto di posizioni dottrinali di diversa natura, da quella sociologica a quella filosofica, da quella antropologica a quella giuridica. Principali riferimenti bibliografici: C.P. Kottak, *Antropologia culturale*, Ed. Mc Graw-Hill, Milano 2008; H. Franceschi, "Unioni di fatto", in Pontificio Consiglio per la Famiglia (a cura di), *Lexicon: termini ambigui e discussi su famiglia, vita e questioni etiche*, EDB, Bologna 2003; V. Marano, *Le unioni di fatto – Esperienza giuridica secolare e insegnamento della Chiesa*, Università degli Studi di Foggia – Facoltà di Giurisprudenza Dipartimenti di Scienze Giuridiche privatistiche e pubblicistiche, Multa Paucis, Foggia, 2005; J.I. Bañares, "Antropologia cristiana e dimensione giuridica del matrimonio", in H. Franceschi, M.A. Ortiz (a cura di), *Verità del consenso e capacità di donazione – Temi di Diritto matrimoniale e processuale canonico*, (Subsidia Canonica 5), Edusc, Roma 2009; J.I. Bañares, "Antropología cristiana y peritaje psiquiátrico en las causas matrimoniales", in *Ius Canonicum*, 40 (2000); D. Blanckenhorn, *The Future of Marriage*, New York, 2007; J. Hervada, *Diálogos sobre el amor y el matrimonio*, 3ª ed., Pamplona 1987; H. Franceschi, "Una comprensione realistica dello ius connubii e dei suoi limiti", in M.A. Ortiz (a cura di), *Ammissione alle nozze e prevenzione della nullità del matrimonio*, Milano 2005; J. Hervada, *Diálogos sobre el amor y el matrimonio*, 4ª ed., Pamplona 2007; C.J. Errazuriz M., "Sul rapporto tra il consenso e il matrimonio: il consenso quale atto umano che assume l'altra persona nella sua dimensione coniugale naturale", in H. Franceschi, M.A. Ortiz (a cura di), *Verità del consenso e capacità di donazione – Temi di Diritto matrimoniale e processuale canonico*, (Subsidia Canonica 5), Edusc Roma 2009; E. Corecco, "Introduzione al Congresso europeo su «La famiglia alla soglia del III millennio»", Lugano 21-24 settembre 1994, in Aa.Vv., *La famiglia alla soglia del III millennio*, Giuffrè, 2000; F. Viola, *Cristianesimo e legge naturale*, in *Daimon, Annuario di diritto comparato delle religioni*, n. 4/2004;

la diversità umana nel tempo e, soprattutto, nello spazio; è la disciplina che studia, quindi, la condizione umana, nel suo aspetto globale: passato, presente e futuro; biologia, società, linguaggio e cultura⁽⁶⁾.

Ciò che emerge da tale definizione, è il carattere dinamico di tale scienza. Esaminare il contenuto antropologico del matrimonio, e di quello canonico, in particolare, partendo dalla natura del vincolo, imm modificabile di per sé, pone chi scrive in una condizione delicata nello studio scientifico. In quanto mal si concilia apparentemente l'approccio naturale e intrinseco del matrimonio stesso, come di seguito meglio si andrà ad illustrare, con questa dimensione dinamica della scienza tradizionale dell'antropologia culturale.

Solo analizzando il contenuto naturale del matrimonio, si potrà assecondare l'esigenza esegetica e ricondurre l'istituto (sotto il profilo civilistico) e il vincolo sacramentale (sotto quello normo-canonistico) nel contesto dello studio antropologico, per la ragione stessa dei soggetti coinvolti. A nulla rileva per questo lavoro scientifico la collocazione spazio-temporale del matrimonio, che nella sua essenza intrinseca risulta incondizionabile ed immutabile.

In ogni caso, appare corretto sottolineare come la prospettiva alternativa tra le unioni di fatto ed il matrimonio, come unica immaginabile, appartenga ai soli Paesi Occidentali ed in particolare, all'ambito della tradizione cattolica.

Il tema è stato molto approfonditamente sviluppato dal Prof. Héctor Franceschi in un articolo apparso nell'opera collettiva *Lexicon* nel 2003⁽⁷⁾, al punto da apparire, sin da allora, sovrastare con grande agevolezza le numerose teorie sociologiche ed antropologiche esaminate, che tanto si sono affannate e tuttora si affannano nel tentativo, presunto come ben riuscito, di poter equiparare, in tutto e per tutto, le unioni di fatto al matrimonio.

(6) C.P. Kottak, *Antropologia culturale*, Ed. Mc Graw – Hill, Milano 2008, p. 2.

(7) H. Franceschi, "Unioni di fatto", in Pontificio Consiglio per la Famiglia (a cura di), *Lexicon: termini ambigui e discussi su famiglia, vita e questioni etiche*, EDB, Bologna 2003, pp. 835-851.